



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e in particolare l'articolo 26, che, prevede nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2018, con il quale l'on. dott. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, è delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, i commi 621 e 622, che prevedono il riconoscimento alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

reddito d'impresa di un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 623, della medesima legge n. 145 del 2018, che stabilisce che, ferma restando la ripartizione in tre quote annualità di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

VISTO inoltre il comma 624 del predetto articolo 1 della legge n. 145 del 2018 secondo cui al citato credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1 comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

CONSIDERATO che all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri spetta provvedere agli adempimenti previsti dal citato articolo 1, comma 626, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi delle imposte sui redditi», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 17 che prevede la compensazione di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), recante la definizione degli interventi edilizi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO infine il comma 627 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono individuate le disposizioni necessarie all'attuazione del credito d'imposta di cui ai commi da 621 a 626 del citato articolo 1;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1 *(Oggetto)*

1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari.

Articolo 2 *(Ambito soggettivo)*

1. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Articolo 3 *(Ambito oggettivo)*

1. Il credito d'imposta, riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per gli interventi di cui all'articolo 1, spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 percento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 4

(Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali)

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- (i) bonifico bancario;
- (ii) bollettino postale;
- (iii) carte di debito, carte di credito e prepagate;
- (iv) assegni bancari circolari.

Articolo 5

(Fruizione del credito d'imposta da parte delle persone fisiche e degli enti che non esercitano attività commerciali)

1. Il credito d'imposta spettante alle persone fisiche e agli enti che non esercitano attività commerciali deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 ed è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.

2. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 626 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Articolo 6

(Ottenimento del beneficio da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa)

1. Con riferimento all'ottenimento del beneficio da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa, l'importo è suddiviso in due tranches di sei milioni e seicentomila euro e il credito d'imposta è riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre 2019.

2. I soggetti titolari di reddito di impresa che intendono usufruire del credito d'imposta ne fanno richiesta all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei termini e con le modalità previste da apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio.

3. L'Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all'esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra, nonché l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.

4. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilità della finestra di riferimento, l'Ufficio per lo sport pubblica l'elenco degli ulteriori soggetti ammessi, sino all'esaurimento delle risorse disponibili.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

5. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscano in quella successiva.

Articolo 7

(Fruizione del credito d'imposta da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa)

1. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Ufficio per lo sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo degli utilizzi delle tre quote annuali del credito d'imposta, l'Ufficio per lo sport, prima della pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, trasmette detto elenco all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa indicando i codici fiscali di tali soggetti e l'importo del credito riconosciuto a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.

2. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.

3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

4. I soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 626 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Articolo 8

(Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito)

1. Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti.
2. Fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.
3. L'Agenzia delle entrate trasmette all'Ufficio per lo sport, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.



